



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del Reg

Data 22 FEB. 2018

OGGETTO: Approvazione "Regolamento gestione del Servizio Idrico Integrato".

L'anno Duemiladici^{OTTO}asette il giorno VENTINOVE del mese FEBBRAIO alle ore 17,00 e segg. nell' aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla I Convocazione ORDINARIA di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale

	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.		CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	Vitale Gaetano		X	11	Giardinaro Giuseppina E.		X
2	Fassiolo Candida		X	12	Di Mauro Maria	X	
3	Consoli Natale		X	13	Urzi Giorgia	X	
4	Bellia Antonio	X		14	Occhipinti Carmelo	X	
5	Nicosia Domenico		X	15	Alecci Maria G.	X	
6	Pellegrino Ivan Alfio	X		16	Schillaci Maria Santa		X
7	Testa Mario	X		17	Santagati Antonella		X
8	Luca Antonino	X		18	Puglisi Annalisa	X	
9	Festa Danilo		X	19	Roccasalva Conpetto		X
10	Di Mauro Antonina	X		20	Greco Daniela	X	
					TOTALE	11	9

Partecipa il Segretario Comunale Dott. LORETTANA PASTI, il Presidente SIG. ANTONINO LUCA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VEDASI NOTA DEGLI INTERVENUTI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione "Regolamento gestione del Servizio Idrico Integrato".

PREMESSO

Che l'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni."

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.167 del 08/09/1988 è stato approvato il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

Che con deliberazione n°21 del 22/03/1995 è stato approvato il regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione.

Considerato che i suddetti Regolamenti sono ormai inadeguati e, comunque non rispecchiano integralmente la normativa in vigore.

Considerato che si rende necessario, urgente ed indifferibile rimodulare in un unico Regolamento i succitati regolamenti si è pervenuti quindi alla stesura del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato che disciplina in modo unitario la materia.

Atteso che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, oggetto della presente proposta di delibera, andrà a disciplinare ai sensi di legge, la distribuzione di acqua potabile e il servizio di fognatura e di depurazione.

Visto lo schema del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato, allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per come predisposto dal Responsabile dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, e dal responsabile ell'Area Urbanistica e Attivita' Produttive.

Considerato che in atto non si può procedere all'approvazione delle tariffe e degli altri oneri a carico dell'utente, in quanto la determinazione delle suddette tariffe ed oneri è legata alla copertura dei costi del servizio ed è soggetta all'approvazione da parte dell'Autorità Energia Elettrica Gas Servizio Idrico (AEEGSII).

Visto l'art.27,comma 8, legge 448/2001 secondo cui:

- 1) Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art.42 e lett. A del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;

Visto lo statuto dell'Ente;

PROPONE

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

VERBALE DEGLI INTERVENTI - DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 06 DEL 22/02/2018 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" - PRELIEVO DEL PUNTO AGGIUNTIVO.

Il Cons. **Greco** desidera chiarimenti da parte del ragioniere Dott. Spatafora. Spiega che il regolamento parla di acqua potabile, acqua per uso civile, acqua destinata all'uso alimentare, quindi, chiede come il Comune intende verificare la potabilità dell'acqua che erogherà alla cittadinanza. Chiede ancora come verrà fatta la verifica delle condutture, se già è previsto un piano di verifiche e di manutenzione, visto che spesso ci sono stati problemi con le condutture.

Si augura che, una volta approvato questo Regolamento, lo stesso possa essere applicato in tutti i suoi contenuti.

Il Cons. **Occhipinti** chiede se sono state apportate le modifiche indicate nella II[^] Commissione Consiliare Permanente.

Il Cons. **Puglisi** riferisce che, con la II[^] Commissione Consiliare Permanente, esaminata la presente proposta deliberativa e il relativo Regolamento, si è prestata attenzione ad alcuni articoli in esso contenuti ritenendo utile formulare una richiesta di emendamento, peraltro discusso col dottor Spatafora, inserito agli atti della delibera stessa.

Chiede che sia letto dal Dott. Spatafora come proposta d'Ufficio concordato anche in Commissione Consiliare.

Dichiara che il gruppo politico di appartenenza voterà la proposta con l'emendamento annesso.

Il Dott. Spatafora spiega che rispetto alla proposta originaria del regolamento, in sede di Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 27/11/2017 si è discusso sull'opportunità di fare delle modifiche all'art. 45, predisposto insieme al Consigliere Puglisi. Si è valutata l'ipotesi del distacco del contatore ed è stato aggiunto: "salvo i casi previsti per legge", quando la sospensione della fornitura non è in contrasto con qualche norma di legge.

Per quanto riguarda il quinto periodo, in caso di "sospensione dell'utenza", nel caso in cui l'utente provvede al pagamento, l'utenza deve essere riattivata entro 30 giorni. È stato modificato l'art. 45 in funzione delle esigenze delle famiglie, evitando un lungo periodo senza erogazione dell'acqua. E, pertanto, si è stabilito di ridurre il tempo descritto con "..... entro 30 giorni" ritenendo sufficiente il periodo temporale in "..... entro 5 giorni".

Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole sia dal punto di vista tecnico e contabile dal sottoscritto sia dall'Organo di revisione, quindi il Consiglio dovrebbe prima approvare l'emendamento e poi approvare la proposta e il Regolamento così come emendato.

Per quanto riguarda l'intervento del Consigliere Greco chiaramente il Regolamento non può prevedere una cosa diversa se non l'erogazione di acqua potabile. Sarà cura degli uffici preposti monitorare la potabilità dell'acqua. L'Ufficio di Ragioneria si occupa della parte amministrativa e contabile, come ad esempio la fatturazione e bollettazione.

Il Cons. Greco chiede al Dott. Spatafora se nel Regolamento fosse il caso di inserire un articolo in cui viene iscritta la periodicità dei controlli eseguiti sia alla fonte e sia da parte del Comune.

Il Dr. **Spatafora** spiega che i controlli sulla potabilità dell'acqua, a tutela della salute pubblica, spettano prevalentemente all'A.S.L. la competenza del Consiglio comunale, in questo caso, è quella di regolamentare e normare altri spetti riferibili alla competenza del Comune.

Il Cons. **Greco** chiede ancora se è possibile inserire un articolo nel Regolamento che prevede l'obbligo del Comune di dare diffusione dei dati riguardante i controlli sull'acqua in modo da metterne a conoscenza l'utenza.

Il Cons. **Puglisi** in riferimento a quanto esposto dal Consigliere Greco fa notare che gli artt. 79 e 80 del Regolamento possono essere d'aiuto a quanto detto e chiesto dal Consigliere Greco.

Il Dr. Spatafora ritiene compatibile l'art. 77 del Regolamento con quanto esternato dal Consigliere Greco e, pertanto, suggerisce di aggiungere un comma esplicativo all'art. citato.

Il Cons. **Occhipinti** chiarisce ulteriormente che i controlli all'acqua che il Comune eroga alla cittadinanza sono regolarmente eseguiti dall'A.S.L. – Servizio Igiene e Profilassi, senza preavviso al Comune, prelevano i campioni d'acqua nelle fontane attive nel paese.

Il Cons. **Greco** comunica di preparare per iscritto un articolo riguardante i controlli sull'acqua.

Il Presidente fa presente al Consigliere Greco che qualsiasi emendamento e/o aggiunta di articolo al Regolamento in fase di approvazione prevede il parere anche del Revisore dei Conti, Dr. Spinella, che stasera non è presente in aula.

La Dr.ssa Patti, Segretario Comunale, chiarisce che se sul Regolamento è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti anche sull'emendamento bisogna seguire l'iter corrispondente benché questo emendamento non va a modificare il Regolamento in un aspetto finanziario contabile. Tuttavia da un punto di vista formale l'Organo di revisione ha reso un parere sul Regolamento e deve essere chiamato a rendere parere su eventuali modifiche prima che l'Organo consiliare approvi quel regolamento.

Il Sindaco al fine di poter procedere all'approvazione del presente Regolamento, atteso da tanto tempo dalla cittadinanza per la definizione di tante pratiche in attesa di definizione e considerato che è stato già esaminato in II[^] Commissione Consiliare Permanente, si dichiara disponibile a rendere pubblico tutto ciò che riguarda l'acqua erogata nel Comune di Motta per come chiesto dal Consigliere Greco, evitando di rinviare ulteriormente l'approvazione del presente Regolamento.

Il Consigliere **Puglisi** propone di approvare il regolamento e poi la prossima volta sarà presentata una mozione, visto il nuovo Regolamento approvato.

Il Cons. **Greco** considerato che è la proponente di un'eventuale aggiunta al Regolamento in fase di disamina, condivide la proposta del Consigliere Puglisi, nel merito, di presentare una mozione ad hoc per la pubblicizzazione dei dati sulle verifiche periodiche sui parametri rilevati sull'acqua potabile erogata.

Il Presidente propone la votazione dell'emendamento **all'art. 45**, che è votato favorevolmente all'unanimità degli 11 Consiglieri presenti e votanti.

Il Cons. **Occhipinti** tiene a precisare che il Comune di Motta è stato per tanti anni sprovvisto del Regolamento sul servizio idrico e, quindi, a nome del proprio gruppo politico dichiara di votare favorevolmente a tale strumento affinché siano regolamentate tante cose che prima non c'erano.

Il Presidente ringrazia i Consiglieri dell'opposizione per essere stati presenti ai lavori del Consiglio comunale.

Il Presidente propone di votare il Regolamento così come emendato, che ottiene il voto favorevole unanime dei n° 11 Consiglieri presenti e votanti.

Allo stesso modo, **Il Presidente propone di votare l'immediata esecutività dell'atto**, che ottiene il voto favorevole unanime dei Consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco ringrazia gli 11 Consiglieri Comunali presenti ai lavori consiliari che con la loro presenza hanno dato la possibilità di dotare il Comune di Motta e la cittadinanza di uno strumento importante ed utile per la definizione di tante pratiche giacenti presso l'Ufficio di Ragioneria. Ringrazia il Dr. Spatafora per il lavoro svolto.

Il Consigliere **Pellegrino** in qualità di Presidente della I[^] Commissione Consiliare Permanente chiede il prelievo del punto aggiuntivo posto all'o.d.g. avente ad oggetto:” **Convenzione in forma associata tra i Comuni di Motta S. Anastasia e San Pietro Clarenza dell’Ufficio di Segreteria Generale**”.

Il Presidente propone la votazione del prelievo del punto aggiuntivo posto all'o.d.g., così come chiesto dal Consigliere Pellegrino che è votato favorevolmente all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti e votanti.

1. Di approvare il nuovo regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel testo allegato alla presente proposta di delibera.
2. Di abrogare con la data di entrata in vigore della presente deliberazione il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 167 del 08/09/1988 e il regolamento comunale dei servizi di fognatura e depurazione approvato con deliberazione n°21 del 22/03/1995.
3. Di rinviare per le motivazioni espresse in premessa l'approvazione delle tariffe e degli altri oneri a carico dell'utente a successivo atto deliberativo.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Proposta di deliberazione n° 79 del 16.04.2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: _____

Li 16/9/2017

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Spatafora)

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi: _____

Li 16/9/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Spatafora)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs 18/8/2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.


ni degli impegni di spesa:

Li, _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


Il Consigliere Anziano



Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale



E' copia conforme per uso amministrativo

Li, _____

Il Segretario Generale

Il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69) in data odierna.

Il Funzionario Incaricato

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza/con opposizioni.

Il Funzionario Incaricato

Li, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____, comma _____, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Il Funzionario Incaricato

Li, _____

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA


ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 25/2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno, il Revisore Unico Dott. Alfio Spinella, presso il Comune - uffici di ragioneria, giusta richiesta del 28.06.2016, prot. 10646 è chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione n. 64 del 27.06.2016 avente per oggetto: Approvazione "regolamento gestione del Servizio Idrico Integrato"

Il Revisore, esaminata la proposta, visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/00, comma 1, lettera b) punto 7, visti i pareri tecnico e contabile, esprime parere favorevole.

Il Revisore Unico



* Adel. Lindo
* P. Spinella
* Dat. Idrico

25/06/2016

05 LUG. 2016
11153

F. C. C.

La II^a commissione consiliare permanente

Nella seduta del 27/11/2017 di cui al verbale N° 6, con voto unanime, decide di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il seguente emendamento :

All'art. 45 del regolamento idrico proposto, dopo la parola fornitura (al 3° periodo) aggiungere " Salvo i casi previsti per legge "

Al 5° periodo modificare " entro 30 giorni lavorativi " con " entro 5 giorni lavorativi "

Pertanto l'art. 45 come dalla superiore proposta di emendamento, verrebbe così riformulato :

Art. 45 Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro la data di scadenza riportata in ciascuna fattura. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, l'Amministrazione provvederà all'invio di un avviso bonario, con l'importo della fattura maggiorato degli interessi di mora, invitando l'utente a effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi. Nel caso di mancato incasso seguirà un sollecito di pagamento (con eventuali spese postali a carico dell'utente) contenente la diffida ad adempiere al pagamento e il preavviso che in caso di inadempienza si provvederà alla sospensione della fornitura. **Salvo i casi previsti per legge.** Il tempo di preavviso per la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione del sollecito. Ove l'utente non provveda al pagamento entro il termine stabilito, si sospenderà la fornitura, che verrà riattivata entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento.


Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso, le spese di chiusura e le spese di riattivazione della fornitura.

La fornitura idrica non è sospensibile, anche in presenza di morosità, così come previsto dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013, per le utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti.

Parere di regolarità tecnica e contabile : Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Spataro)

Parere dell'organo di Revisione:





COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 22/02/2018)

PARTE PRIMA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CAPITOLO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto – Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.

Art. 2 Costruzione della rete idrica

Art. 3 Proprietà delle tubazioni

Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione

Art. 6 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Art. 7 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

Art. 8 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

Art. 9 Distribuzione dell'acqua

CAPITOLO II

FORNITURA PER USO PUBBLICO

Art. 10 Definizione di impianto per uso pubblico

Art. 11 Uso delle fontanelle

Art. 12 Vasche e cisterne pubbliche

Art. 13 Prese d'acqua per scopi particolari

CAPITOLO III

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 14 Forniture su strade canalizzate o prive di rete

Art. 15 Soggetti ammessi alla fornitura

Art. 16 Tipo di fornitura

Art. 17 Richiesta di allacciamento

Art. 18 Oneri di allacciamento - Spese contrattuali

Art. 19 Modalità di somministrazione

Art. 20 Accertamento dei consumi

Art. 21 Uso bocche d'incendio

Art. 22 Allacciamento di edifici comprendenti più allacci

Art. 23 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

Art. 24 Ampliamento della concessione

Art. 25 Conduttore private all'interno delle proprietà

Art. 26 Collegamenti di impianti ed apparecchi

Art. 27 Impianti di pompaggio

Art. 28 Serbatoi

CAPITOLO IV

MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29 Tipo e calibro del contatore

Art. 30 Posizione dei contatori

Art. 31 Contratti relativi fabbricati con più utenze

Art. 32 Custodia dei contatori

Art. 33 Incuria e manutenzione del contatore

Art. 34 Verifica dei contratti a richiesta dell'utente

Art. 35 Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Art. 36 Divieto di rimozione e spostamento dei contatori

CAPITOLO V

CONTRATTI DI FORNITURA

- Art. 37 Titolarità della concessione
- Art. 38 Contratto di utenza
- Art. 39 Forniture temporanee
- Art. 40 Durata dei contratti di fornitura
- Art. 41 Uso dell'acqua

CAPITOLO VI

CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

- Art. 42 Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori
- Art. 43 Tariffe
- Art. 44 Validità della fatturazione
- Art. 45 Sospensione della fornitura per morosità
- Art. 46 Risoluzione di diritto della concessione
- Art. 47 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
- Art. 48 Portata garantita
- Art. 49 Perdite, danni, responsabilità
- Art. 50 Manomissioni alle condutture

PARTE SECONDA

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 51 Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 52 Obbligo di allacciamento
- Art. 53 Criteri generali
- Art. 54 Sversamento delle acque bianche e nere

CAPITOLO VIII

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

- Art. 55 Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda
- Art. 56 Competenze
- Art. 57 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 58 Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

CAPITOLO IX

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

- Art. 59 Ammissibilità
- Art. 60 Immissione in pubblica fognatura
- Art. 61 Modalità e tempi di allacciamento

CAPITOLO X

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

- Art. 62 Ammissibilità
- Art. 63 Immissione in pubblica fognatura

CAPITOLO XI

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

- Art. 64 Scarichi vietati

Art. 65 Scarichi di sostanze pericolose

CAPITOLO XII

MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 66 Opere di allacciamento in fognatura

Art. 67 Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

Art. 68 Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

Art. 69 Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Art. 70 Allacciamento con sollevamento

Art. 71 Contributo di allaccio

Art. 72 Manutenzione

Art. 73 Ispezione e sopralluoghi

CAPITOLO XIII

CANONE

Art. 74 Canoni dovuti per gli scarichi civili

Art. 75 Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

CAPITOLO XIV

SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 76 Inadempienze relative al regolamento

Art. 77 Controlli e verifiche

PARTE TERZA

CAPITOLO XV

NORME FINALI

Art. 78 Penalità

Art. 79 Rinvio

Art. 80 Regolamento come normativa contrattuale

Art. 81 Variazioni al regolamento

Art. 82 Azioni giudiziarie

Art. 83 Decorrenza del regolamento e pubblicazione

PARTE PRIMA SERVIZIO ACQUEDOTTO

CAPITOLO I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 Assunzione del servizio del pubblico acquedotto – Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse.

Il servizio della distribuzione dell'acqua nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale. Il servizio verrà condotto in economia. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10/05/1976, 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23/04/1981. N° 153).

Art. 2 Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

Art. 3 Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il conduttore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidati al servizio, il quale, di volta in volta, per i lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva. L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per le altre necessità.

Art. 6 Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione delle condutture stesse. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o per colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il responsabile è tenuto a riaprire immediatamente il danno o a sostituire la conduttura danneggiata.

Art. 7 Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 8 Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che per qualsiasi motivo intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del consumo che dovesse segnare il contatore per il guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 9 Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a. Per mezzo delle fontane pubbliche;
- b. Mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO II FORNITURA PER USO PUBBLICO

Art. 10 Definizione di impianto per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b. Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c. Gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d. Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- e. Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 11 Uso delle fontanelle

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie fiaschi e secchi. E' vietato

- a. Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b. Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 12 Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi di quello cui sono destinate. E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà punito con ammenda di cui sino a €516.47 salvo applicazione delle sanzioni previste da codice penale.

Art. 13 Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a. Bocche antincendio;
- b. Bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 14 Forniture su strade canalizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti. Per le aree fuori dal centro abitato e definite come agricole dallo strumento urbanistico la concessione può essere accordata a condizione che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia. In dette zone anche appartenenti ad altro Comune, ma limitrofe al territorio comunale, può essere concessa l'utenza idrica, previo relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico e parere favorevole, reso a condizione che il fabbricato sia regolare urbanisticamente. Tutte le spese relative alla esecuzione dell'allaccio, ivi comprese quelle dello scavo e posa in opera della tubazione, che partirà dall'ultimo punto di presa d'acqua, saranno a totale carico del richiedente.

Art. 15 Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura di acqua avviene esclusivamente a favore del proprietario dell'immobile e di chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare quale usufrutto, affitto, comodato, o altro diritto reale di godimento. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario per servitù di acquedotto

Art. 16 Tipo di fornitura

Le forniture dell'acqua potabile ad uso privato si distinguono in:

- a. Forniture per civile abitazione
- b. Forniture per uso extra civile abitazione
- c. Forniture per usi speciali temporanei

La presente sequenza costituisce ordine di priorità assoluta nelle concessioni delle utenze idriche in caso di scarsa disponibilità idrica.

Sono considerate forniture per civile abitazione le forniture di acqua utilizzate per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri usi effettuati nelle unità abitative;

Sono considerate forniture per uso extra civile abitazione quelle a servizio delle attività produttive e prestazioni di servizi. La presente tipologia contempla

quindi le attività artigianali, industriali, commerciali, ricettive, agricole e di allevamento animali;

Sono considerate forniture per usi speciali temporanei quelle relative a fiere, spettacoli, esposizioni, cantieri e simili;

Art. 17 Richiesta di allacciamento

La domanda di fornitura dovrà essere redatta in conformità ad apposito modello fornito dall'ente e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dovrà contenere:

- a. Generalità complete del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, affittuario, locatario, usufruttuario, comodatario, etc;
- b. L'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c. L'indicazione dell'immobile e i relativi dati catastali per il quale è richiesta la fornitura d'acqua. Secondo quanto disposto dall'art' 5 lettera d) della L. 05.01.1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi;
- d. Dichiarazione, a norma di legge, di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi agli adempimenti di quanto in esso è disposto;

Alla domanda redatta in carta libera dovrà essere allegato:

- Il titolo in base a cui si occupa l'immobile (es. visura catastale attestante la proprietà o l'usufrutto , contratto di compravendita, contratto d'affitto, contratto di locazione, contratto di comodato d'uso, concessione edilizia, etc). Il suddetto titolo può essere sostituito da autocertificazione;
- Copia della concessione edilizia e dell'elaborato progettuale, o copia del certificato di abitabilità. I suddetti titoli possono essere sostituiti da autocertificazione;
- Ulteriore documentazione:

La richiesta di fornitura presentata da uno dei proprietari di un immobile in proprietà indivisa, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente attestante che ha ricevuto dagli altri proprietari l'autorizzazione ad intestarsi l'utenza.

La richiesta di fornitura dall'affittuario o dal locatario dell'immobile deve essere corredata da autorizzazione del proprietario a intestare l'utenza all'affittuario/locatario. Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni la cessazione del contratto di affitto/locazione a qualsiasi causa imputabile sia essa la naturale scadenza del contratto o altra causa quale mancato rinnovo, risoluzione anticipata,

etc.,La mancata comunicazione di cessazione del contratto di locazione/affitto comporterà che per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e la disdetta da parte del proprietario, o la richiesta di nuova intestazione dell'utenza anche da parte di un nuovo affittuario/locatore sarà intestata d'ufficio al proprietario dell'immobile.

La richiesta di fornitura presentata dal comodatario ad uso gratuito di un immobile di proprietà di un familiare entro il terzo grado di parentela, in assenza di contratto di comodato d'uso regolarmente registrato, deve essere corredata da dichiarazione di concessione del comodato ad uso gratuito ed autorizzazione del proprietario-comodante al comodatario ad intestare l'utenza. Non sono in ogni caso ammesse richieste di fornitura per unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a familiari oltre il terzo grado di parentela e agli affini.

Art. 18 Oneri di allacciamento - Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare prima della firma del contratto:

- a. Spese di allacciamento,
- b. Un fondo spese e diritti contrattuali.

Art. 19 Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Art. 20 Accertamento dei consumi

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità almeno semestrale, preferibilmente prima e dopo il periodo estivo.

Art. 21 Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di avere adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 22 Allacciamento di edifici comprendenti più allacci

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Qualora l'edificio comprenda più alloggi come nel caso di condomini,

verranno sistemati, sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori, all'esterno del condominio, tanti apparecchi di misurazione quanti sono gli alloggi appartenenti ovvero le unità abitative.

I sistemi di alloggio dei contatori dovranno essere posti esclusivamente all'esterno della proprietà, e comunque ricavati sul muro ovvero nella parte di proprietà confinate con la pubblica via.

Art. 23 Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione da tubo stradale.

Art. 24 Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuova costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25 Conduttore private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano di terra, sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superficie riscaldate, né in particolare di camini. Nessun tubo dell'impianto deve sotto passare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guani a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26 Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà

essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27 Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28 Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO IV MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29 Tipo e calibro del contatore

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza. L'acquisto del contatore è a carico dell'utente; gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

Art. 30 Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente un rubinetto di arresto. L'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie, il contatore dovrà comunque essere posto sulla parete esterna dell'edificio e/o della proprietà ovvero nella parte di essa esclusivamente confinate con la pubblica via. Tutti i contatori saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 180 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 31 Contratti relativi fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore con cinque cifre per ogni singola utenza e con sei cifre per i condomini (presa generale). Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

Art. 32 Custodia dei contatore

L'utente ha obbligo di mantenere accessibile, sgombri e puliti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33 Incuria e manutenzione del contatore

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore, sono a carico dell'utente che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

Art. 34 Verifica dei contratti a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, e sarà calcolato l'eventuale rimborso del non dovuto. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21/07/1976* (G.U. n° 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

Per le modalità e le tempistiche di verifica del contatore si rinvia alla Carta del Servizio Idrico.

Art. 35 Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate e, ove neanche questo fosse possibile, si terranno in considerazione i consumi medi di utenze di stessa tipologia.

Art. 36 Divieto di rimozione e spostamento dei contatori

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO V CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37 Titolarità della concessione

Titolare della concessione idrica con tutte le conseguenti responsabilità è il richiedente che sottoscrive il contratto. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38 Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

1. Per le nuove utenze solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio, pagati gli oneri di allacciamento e spese contrattuali e prima della installazione del contatore;
2. Per le utenze già esistenti, dopo che il precedente intestatario ha comunicato la disdetta e il nuovo intestatario ha presentato la richiesta di voltura, e ha provveduto, se dovute, al pagamento delle spese contrattuali.

a) Voltura utenza "inter vivos"

Per ogni utenza già esistente intendendosi per tale ogni contatore di erogazione può essere richiesta la voltura da parte di un nuovo intestatario.

La richiesta di voltura deve essere preceduta dalla comunicazione di disdetta da parte del precedente intestatario. La comunicazione di disdetta deve contenere la lettura del contatore firmata sia dal disdettante che dal richiedente la voltura.

Qualora il richiedente la voltura non provveda entro 20 giorni, per cause non imputabili all'Ente, alla firma del contratto, la sua richiesta di voltura decade. La disdetta del precedente intestatario sarà considerata definitiva e si procederà alla rimozione del contatore. Se in sede di rimozione del contatore viene rilevata una lettura superiore a quella comunicata in sede di disdetta/subentro il maggiore consumo rimane a carico del vecchio intestatario.

Nel caso di voltura richiesta a seguito acquisto di unità immobiliare già fornita di contatore, si intenderà automaticamente disdettata l'utenza precedente anche in assenza di comunicazione del precedente intestatario.

La voltura dovrà essere effettuata nei confronti del subentrante indipendentemente dell'eventuale morosità del precedente titolare del contratto.

Il nuovo utente qualora risulti moroso per precedente fornitura idrica dovrà preventivamente saldare il debito nei confronti del Comune.

La voltura avverrà senza pagamento di oneri contrattuali, salvo il pagamento dei consumi pregressi, se richiesta:

1. Dal coniuge separato/divorziato, assegnatario della casa coniugale;
2. Da componente lo stesso nucleo familiare risultante dalla scheda anagrafica.

b) Voltura “mortis causa”

In caso di decesso dell'utente, il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d'ufficio, previa comunicazione alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare, che risulterà, anagraficamente intestataria del foglio di famiglia, con addebito dei consumi registrati ed ancora non pagati.

Nel caso in cui nel foglio di famiglia non risultasse alcun componente, si trasmetterà apposita comunicazione agli eventuali eredi invitandoli a provvedere alla nuova intestazione entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso. In caso contrario si provvederà alla sospensione dell'utenza, mediante apposizione di opportuni sigilli di blocco.

Nel caso di utenza relativa ad immobile in eredità indivisa, la richiesta di voltura deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente attestante che ha ricevuto dagli altri eredi l'autorizzazione ad intestarsi l'utenza.

Gli eredi corrisponderanno in solido dei consumi registrati e non ancora pagati antecedenti la voltura.

La voltura avverrà senza pagamento di oneri contrattuali.

Art. 39 Forniture temporanee

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria per usi speciali temporanei quali quelli relative a fiere, spettacoli, esposizioni, cantieri e simili. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno, verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento, nonché di una cauzione per le attrezzature e materiali impiegati. Tutto il materiale rimane di proprietà dell'Amministrazione.

Le utenze di cantiere sono quelle relative all'acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di natura temporanea quali cantieri edili privati, per la

edificazioni di immobili solo ed esclusivamente dietro regolare concessione edilizia e in sanatoria e/o con DIA, SCIA ed altri provvedimenti concessori e/o edificatori. Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare al proprietario o nel caso di condominio dai singoli contratti da intestare ai condomini.

Art. 40 Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO VI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42 Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

I consumi sono rilevati con frequenza almeno semestrale e la lettura del contatore avrà luogo secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari. L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con auto lettura. In tal caso, la lettura può avvenire da parte degli utenti tramite cartolina, appronta dall'Amministrazione che dovrà pervenire all'ufficio utenze entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 43 Tariffe

Le tariffe sono soggette all'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Non viene più applicato il minimo impegnato per le utenze domestiche che viene sostituito da una quota fissa annuale indipendente dal consumo per tutti i servizi del Servizio Idrico Integrato.

Art. 44 Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito. Le modalità di gestione dei reclami è disciplinata sulla Carta del Servizio Idrico.

Art. 45 Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro la data di scadenza riportata in ciascuna fattura. Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, l'Amministrazione provvederà all'invio di un avviso bonario, con l'importo della fattura maggiorato degli interessi di mora, invitando l'utente a effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi. Nel caso di mancato incasso seguirà un sollecito di pagamento (con eventuali spese postali a carico dell'utente) contenente la diffida ad adempiere al pagamento e il preavviso che in caso di inadempienza si provvederà alla sospensione della fornitura. Salvo i casi previsti per legge. Il tempo di preavviso per la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione del sollecito. Ove l'utente non provveda al pagamento entro il termine stabilito, si sospenderà la fornitura, che verrà riattivata entro 5 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento.

Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso, le spese di chiusura e le spese di riattivazione della fornitura.

La fornitura idrica non è sospendibile, anche in presenza di morosità, così come previsto dall'AEEGSI con la deliberazione 87/2013, per le utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti.

Art. 46 Risoluzione di diritto della concessione

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 47 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 48 Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolare circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 49 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le disposizioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 50 Manomissioni alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieti agli utenti:

- a. Di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole d'arresto collocate prima del contatore;
- b. Di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c. Di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

PARTE SECONDA
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51 Oggetto del regolamento e definizioni

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:

1. insediamenti di tipo residenziale;
2. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:

- a. acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Gli edifici o impianti dovranno essere muniti di sistemi di allaccio alla rete autonoma e dovranno essere dotati di idonei sistemi depurativi posti prima del recapito finale.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 52 Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.

L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 53 Criteri generali

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

- a. nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b. nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c. nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- d. nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
- b. imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
- c. imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 54 Sversamento delle acque bianche e nere

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.

In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.

Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

CAPITOLO VIII L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 55 Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

La domanda di cui al presente articolo, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.

Il responsabile rilascia l'Autorizzazione allo scarico a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente.

Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.

Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Per gli insediamenti produttivi, industriali e commerciali, il titolare dell'insediamento allo scopo di ottenere, la concessione edilizia dovrà presentare contemporaneamente la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), su appositi modelli visionabili e/o scaricabili sul sito della Regione Siciliana per il tramite di posta elettronica dello SUAP al seguente indirizzo email: suap@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it. Le unità immobiliari destinate a laboratori artigianali, botteghe, negozi e simili, dovranno avere l'impianto fognario autonomo, staccato da eventuali colonne di scarico delle altre unità abitative sovrastanti, con pozzetto d'ispezione per eventuali prelievi di acqua, ubicato all'esterno dell'unità abitativa e prima del recapito finale. Per tale impianto dovrà essere presentato idoneo progetto e dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scavo per l'esecuzione dei lavori, per posa in opera del tubo e ripristino dei luoghi.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:

- a. Copia documento di identità;
- b. Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
- c. Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
- d. Copia ricevute oblazione dovuta;
- e. Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in cal Ce dal tecnico;

- f. Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
- g. Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
- h. Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezzario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, Il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 56 Competenze

Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

Art. 57 Rilascio dell'autorizzazione

a. Insedimenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 55.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 55, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

b. Insedimenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 55.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 58 Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.

Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

CAPITOLO IX DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 59 Ammissibilità

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 60 Immissione in pubblica fognatura

Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..

Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 61 Modalità e tempi di allacciamento

I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.

I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e dopo che il Comune avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.

In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

CAPITOLO X DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 62 Ammissibilità

Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 63 Immissione in pubblica fognatura

L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

CAPITOLO XII DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 64 Scarichi vietati

È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 65 Scarichi di sostanze pericolose

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO XII MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 66 Opere di allacciamento in fognatura

In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 67 Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.

Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 68 Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso Il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 69 Proprieta' delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.

A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura del Comune ed a spese dell'utente.

Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese del Comune, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.

Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.

Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 70 Allacciamento con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire solo dopo approvazione tecnica del Comune.

Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 71 Contributo di allaccio

La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario per lavori, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.

Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 72 Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, è esclusivamente gestita dal Comune, che se ne assume tutti gli oneri.

L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.

Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza del Comune venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 73 Ispezione e sopralluoghi

Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:

- a. le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
- b. la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
- c. la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

CAPITOLO XIII CANONE

Art. 74 Canoni dovuti per gli scarichi civili

Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

- a. per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
- b. per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua;
- c. per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 75 Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:

- a. alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b. alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza almeno annuale.

Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive,

restano esclusi dall'obbligo i seguenti insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

- ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
- laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

I superiori elenchi potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

CAPITOLO XIV SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 76 Inadempienze relative al regolamento

Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.

Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 77 Controlli e verifiche

Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP e della Divisione Ecologia del Comune trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli industriali esclusi elencati all'art. 75 del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

PARTE TERZA CAPITOLO XV NORME FINALI

Art. 78 Penalità

Ogni Utente deve rispettare gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Regolamento.

Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale dell' Acquedotto abilitato. L'infrazione e/o infrazioni potrà comportare la sospensione della fornitura, fermo restando il pagamento della sanzione applicata.

L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore

Art. 79 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 80 Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 81 Variazioni al regolamento


L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune. Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 82 Azioni giudiziarie

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

Art. 83 Decorrenza del regolamento e pubblicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno dell'esecutività della deliberazione di approvazione. Lo stesso è pubblicato sul sito internet del Comune.



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

SEGRETERIA II[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 6 del 27/11/2017

Addì 27 del mese di Novembre dell'anno 2017, alle ore 09,00 e seguenti, si è riunita la II[^] Commissione Consiliare Permanente presso i locali del Palazzo Municipale convocata giusta nota Prot. n. 18398 del 27/11/2017.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Franco Condorelli.

Gli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono i seguenti:

- **Approvazione Regolamento gestione del servizio idrico integrato;**
- **Bilancio di previsione 2017/2019 – Variazione di assestamento generale.**

In apertura, alle ore 09,10 sono presenti:

Presenti

Cons. Natale Consoli	(Presidente)
Cons. Ivan Pellegrino	(Componente)
Cons. Carmelo Occhipinti	(Componente)
Cons. Gaetano Vitale	(Componente)
Cons. Annalisa Puglisi	(Componente)

Assenti:

Cons. Danilo Festa	(Componente)
Cons. Maria Giovanna Alecci	(Componente)
Cons. Antonino Bellia	(Componente)
Cons. Antonino Luca	(Componente)

Il Presidente, chiamato l'appello, accerta la presenza del numero legale e, pertanto, dichiara valida la seduta.

Il Presidente, nelle more che arrivi il Dott. Spatafora, chiede ai Componenti presenti di ritardare l'inizio dei lavori della Commissione.

E' presente il Dott. S. Spatafora, Responsabile dell'Area II[^] - Economica Finanziaria.

Il Presidente illustra brevemente il 1° punto all'o.d.g. e chiede ai Consiglieri Comunali/Componenti la II[^] Commissione di intervenire.

Il Cons. **Puglisi** conferma che si tratta di nuovo Regolamento diverso da quello esaminato mesi addietro. Chiede di conoscere i documenti allegati alla proposta in esame. Rileva che nella ricezione degli atti ha avuto un parere del Revisore dei Conti di un anno addietro. Mentre oggi è presente un parere datato 21 settembre 2017, quindi si tratta di un refuso e spera che quando la proposta sarà portata all'esame del Consiglio Comunale, la stessa, possegga il Parere del Revisore Unico del 21 settembre 2017.

Passa all'esame della proposta e chiede al Dr. Spatafora lumi circa l'art. 45 "Sospensione della fornitura per morosità" e nel caso in cui l'utente paghi il debito verso il Comune l'attivazione del servizio avverrà entro 30 gg. lavorativi. Ritiene che i 30 giorni previsti nel Regolamento da adottare siano eccessivi.

Alle ore 09,30 esce il Consigliere Vitale.

Il Dr. Spatafora, Responsabile dell'Area II[^], afferma che si può modificare la tempistica del riallaccio della fornitura nel modo che segue: "l'attivazione del servizio avverrà dopo l'effettuazione del pagamento dovuto".

Il Cons. **Puglisi** comunica che il sopracitato emendamento appena descritto sarà portato in Consiglio Comunale.

Il Presidente fa presente che il distacco della fornitura dell'acqua deve avvenire allorquando l'utente intestatario del Contatore non paghi il dovuto al Comune ma, bisogna tenere conto anche della composizione della famiglia, nello specifico, in presenza di bambini è meglio ridurre il gettito dell'erogazione dell'acqua anzichè dismettere il contatore. Bisogna tenere conto del fatto che ci possono essere casi in cui il cittadino, non avendo una occupazione, non può assolvere ai pagamenti puntuali delle bollette. E' necessario essere flessibili. Così facendo si dà la possibilità all'utente di non essere privo di un bene essenziale.

Il Cons. **Puglisi** afferma che l'adozione del presente Regolamento è utile al fine di censire che beneficia della fornitura dell'acqua, tenuto conto che fino al recente passato si fatturavano bollette a famiglie non più residenti nel Comune di Motta e, quindi, non hanno beneficiato dell'erogazione dell'acqua. Sottolinea che dismettere il contatore dell'acqua è necessario soprattutto quando l'utente non è più in vita, ammenochè ci sia una richiesta di voltura del contare da parte di un familiare e/o persona diversa.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi.

Non essendoci altri interventi **il Presidente**, alle ore 10,35 dichiara conclusi i lavori.

Dalla Residenza Municipale, li 27/11/2017

Il Presidente della II[^] C.C.P.
(Consigliere Natale Consoli)



Il Segretario Verbalizzante
Esecutore Amministrativo
Franco Condorelli

**SEGRETERIA**
II^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**II^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**
Verbale n. 2 del 18/04/2017

Addì 18 del mese di Aprile dell'anno 2017, alle ore 09,00 e seguenti, si è riunita la II^ Commissione Consiliare Permanente presso i locali del Palazzo Municipale convocata giusta nota Prot. n. 6043 del 12/04/2017.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Franco Condorelli.

L'argomento posto all'Ordine del Giorno è il seguente:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”.

In apertura, alle ore 09,00 sono presenti:

Cons. Consoli	Natale	-	Presidente
Cons. Puglisi	Annalisa	-	Componente
Cons. Alecci	Maria Giovanna	-	“
Cons. Pellegrino	Ivan	-	“

E' presente l'Assessore Distefano Tommaso.

Il Presidente, chiamato l'appello, accerta la mancanza del numero legale, e pertanto, rinvia la seduta in seconda convocazione.

Alle ore 10,00, in seconda convocazione, **il Presidente** richiama l'appello e accerta la presenza totale di n° 3 componenti, nello specifico sono presenti i Sigg. Consiglieri Com.li Consoli, Alecci e Vitale. La seduta è valida.

Il Presidente illustra brevemente la proposta di Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato e chiede all'Assessore Distefano, in quanto Assessore proponente il Regolamento di illustrarne i contenuti più dettagliatamente.

L'Assessore Distefano T. relaziona in merito spiegando come è articolato.

Il Presidente chiede all'Assessore Distefano come sarà quantificato il canone fisso.

L'Assessore spiega che sarà basato sulla composizione del nucleo familiare e il relativo consumo.

Il Presidente invita i componenti presenti ad intervenire.

Non essendoci altri interventi, **il Presidente** rinvia l'argomento alle decisioni del Consiglio Comunale.

Alle ore 10,15 **il Presidente** dichiara conclusi i lavori.

Dalla Residenza Municipale, li 18/04/2017

Il Presidente della II^ C.C.P.
(Consigliere Natale Consoli)



Il Segretario Verbalizzante
Esecutore Amministrativo